

REGOLAMENTO PER LA NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
GIUDICATRICI E DEI SEGGI DI GARA, NELLE PROCEDURE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI
PUBBLICI

(Adottato con DAU n. 45 del 16.06.2021)

Cagliari, lì 18/05/2021

Sommario

Articolo 1.	Premessa	3
Articolo 2.	Oggetto	4
Articolo 3.	Definizioni e funzioni	4
Articolo 4.	Composizione e nomina del seggio di gara	4
Articolo 5.	Funzioni del seggio di gara	5
Articolo 6.	Composizione e nomina delle Commissioni Giudicatrici.....	5
Articolo 7.	Funzioni della commissione giudicatrice.....	6
Articolo 8.	Commissari esterni	9
Articolo 9.	Cause di incompatibilità	10
Articolo 10.	Determinazione dei compensi.....	11
Articolo 11.	Disposizioni finali	14
Articolo 12.	Pubblicazione ed entrata in vigore	15

Articolo 1. Premessa

1 L'articolo 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., recante "Codice dei Contratti Pubblici" prevede che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, è attribuita ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

2 Il comma 3 del medesimo articolo statuisce che i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, di cui all'articolo 78 del citato decreto legislativo.

3 L'articolo 216, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici dispone che, fino alla piena operatività dell'Albo Nazionale dei Componenti delle Commissioni Giudicatrici, istituito presso l'ANAC, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, sulla base di regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

4 Con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, l'ANAC ha adottato le Linee Guida n.5 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", successivamente aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017, con deliberazione del Consiglio dell'ANAC, n. 4 del 10 gennaio 2018, al fine di dare piena attuazione alle norme del Codice dei contratti pubblici e, in particolare, all'obbligo di nomina dei commissari di gara esterni alla stazione appaltante, tramite estrazione a sorte nell'ambito di un Albo nazionale gestito dall'ANAC, secondo quanto stabilito dagli articoli 77 e 78 del Codice medesimo.

5 Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 12 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018 recante "Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi", in attuazione del comma 10 dell'art. 77, del Codice dei contratti, è stato stabilito il compenso massimo per i commissari.

6 Nel Comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio 2018, è stata stabilita la data del 15 gennaio 2019 per la piena operatività dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice dei contratti pubblici e il superamento del regime transitorio di cui all'art. 216, comma 12 del medesimo Codice.

7 Con il Comunicato del Presidente del 9 gennaio 2019, è stato disposto il differimento dell'operatività dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, al 15 aprile 2019.

8 Le procedure di gara si svolgono in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement della Centrale regionale di committenza "SardegnaCAT", che garantisce la segretezza e la riservatezza dei documenti prodotti dall'operatore economico nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e al D.lgs. n. 82/ 2005

9 Nelle more della piena operatività dell'Albo Nazionale, le regole di natura transitoria contenute nel presente regolamento sono definite nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia e adeguatezza dell'azione amministrativa.

Articolo 2. Oggetto

1 Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le modalità di determinazione dei compensi spettanti ai commissari esterni, nel rispetto delle soglie massime di importo stabilite ai sensi dell'articolo 77, comma 10, del D. lgs. n. 50/2016, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.

2 La nomina della commissione giudicatrice, da parte dell'organo della stazione appaltante, competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, ha luogo nel rispetto delle regole di competenza e trasparenza stabilite dal presente Regolamento.

Articolo 3. Definizioni e funzioni

OIS: la società Opere e Infrastrutture della Sardegna Srl, di seguito anche "Società".

Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante "Codice dei Contratti Pubblici".

Commissione giudicatrice: organo collegiale formato da un numero dispari di commissari, non superiori a cinque, che nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, limitatamente ai casi di aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) è chiamata alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico.

Commissari: componenti della Commissione giudicatrice, incluso il Presidente, Individuato tra gli stessi componenti.

Minor prezzo: il criterio di aggiudicazione individuato sulla base dell'elemento prezzo o del costo al ribasso, nei casi stabiliti dal comma 4 dell'art. 95 del Codice.

OEPV: il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Piattaforma: la piattaforma di e-procurement della Centrale regionale di committenza "SardegnaCAT.

RUP: responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art. 31 del Codice, che esercita le funzioni di Responsabile di Progetto ai sensi dell'art. 34 c.1 della Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018.

RPA: responsabile del procedimento amministrativo per la fase di affidamento, nominato ai sensi dell'art. 34 c.2 della Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018;

Seggio di gara: l'organo interno della Stazione Appaltante costituito per l'esame della documentazione amministrativa, propedeutico all'accertamento dell'ammissibilità dei concorrenti alla gara, e per lo scrutinio delle offerte economiche.

Segretario verbalizzante: supporta il lavoro del seggio di gara e delle commissioni giudicatrici con riferimento alla tenuta della documentazione e alla redazione dei verbali di gara.

Articolo 4. Composizione e nomina del seggio di gara

1 Il Seggio di gara è costituito da due componenti: il presidente e il segretario, scelti tra il personale OIS e nominati con provvedimento dell'Amministratore Unico.

2 Il presidente del seggio di gara è individuato tra il personale OIS appartenente alla categoria funzionari amministrativi. Qualora nominato, le funzioni di presidente sono svolte dal RPA;

3 Le operazioni di verbalizzazione sono svolte dal segretario scelto tra il personale OIS appartenente alla categoria impiegati di concetto/d'ordine.

Articolo 5. Funzioni del seggio di gara

1 Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio del **minor prezzo** è costituito un seggio di gara che svolge la funzione di acquisizione ed esame della documentazione amministrativa a corredo della domanda di partecipazione, concernente anche il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione comprendenti la fase istruttoria e di prequalifica per l'ammissione alla gara e l'adozione del provvedimento di ammissione/esclusione. Il seggio di gara cura, inoltre, il sub procedimento del soccorso istruttorio e la fase di scrutinio delle offerte economiche attraverso la piattaforma telematica, fino alla proposta di aggiudicazione.

2 Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'**OEPV**, il seggio di gara svolge le attività amministrative di esame della documentazione di cui al punto 1 e quelle correlate al soccorso istruttorio. Sono inoltre affidate al seggio di gara le funzioni di comunicazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, l'apertura, lettura e attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economiche attraverso la piattaforma telematica.

3 Nei casi in cui la legge di gara consenta l'applicazione dell'inversione procedimentale di cui all'art. 133 c. 8 del Codice, nei termini previsti dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019 e dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, il seggio di gara, acquisita la valutazione tecnica delle offerte dalla commissione giudicatrice, procede allo scrutinio delle offerte economiche ritenute idonee a seguito dell'applicazione della soglia di sbarramento dell'offerta tecnica e all'esame della documentazione amministrativa degli operatori economici individuati nelle prime due posizioni della graduatoria provvisoria.

4 In caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è specificato nel bando di gara se la valutazione dell'anomalia dell'offerta è rimessa al RUP, se non disposta diversamente in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto, ai sensi dell'art. 31, comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ove istituita, o di una commissione nominata appositamente.

Articolo 6. Composizione e nomina delle Commissioni Giudicatrici

1 La commissione giudicatrice è nominata con provvedimento dell'Amministratore Unico, nel quale si individua anche la composizione del seggio di gara e del segretario, nel rispetto dei criteri di seguito riportati, da adottare obbligatoriamente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

2 La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire obbligatoriamente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, previa dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dell'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione. La società, a seguito dell'istruttoria del RPA, prima del conferimento dell'incarico accerta l'inesistenza delle cause ostative alla nomina dei singoli componenti.

3 La Società, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pubblica l'atto di nomina della Commissione, i curricula dei componenti e il compenso dei commissari esterni se nominati, nella sezione del sito internet istituzionale relativa alla procedura di affidamento.

4 La commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di tre componenti o, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, da un numero dispari di cinque componenti.

5 I commissari devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e nelle diverse aree tematiche coinvolte.

6 I commissari sono individuati, prioritariamente, tra il personale OIS nell'ambito dei seguenti ruoli:

- il **presidente**, tra il personale appartenente alla categoria Dirigenti, Quadri, o Direttivi in ragione del grado di complessità dell'appalto e delle esigenze organizzative interne della Società;
- i **commissari** diversi dal presidente, tra il personale interno appartenente alla categoria direttivi;
- il **segretario** verbalizzante, tra il personale interno appartenente alla categoria Impiegato di concetto/d'ordine, qualora tale ruolo non sia svolto direttamente da uno dei componenti della commissione giudicatrice.

7 Il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice motiva adeguatamente in merito a competenze, esperienze e requisiti dei commissari in relazione alla specifica procedura di gara.

8 La selezione dei commissari ha luogo nel rispetto del principio di rotazione, fatta salva la necessità di assicurare, in via prioritaria, la composizione delle commissioni giudicatrici sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.

9 Il segretario non è un componente della commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione.

10 In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione giudicatrice, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

11 I commissari ed il segretario devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, del Codice di comportamento, del Piano anticorruzione e dei regolamenti dell'Azienda.

12 I commissari ed il segretario devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

13 La Commissione può essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari alla Società.

Articolo 7. Funzioni della commissione giudicatrice

1 La commissione giudicatrice svolge le funzioni di esame e valutazione delle offerte tecniche, nonché le eventuali attività di valutazione della congruità delle offerte anomale, a supporto del

responsabile unico del procedimento, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC N. 3/2016, par. 5.3, tenuto conto di quanto prescritto dal Disciplinare di Gara.

2 Nei casi previsti dal provvedimento di nomina, in ragione della complessità del procedimento e delle esigenze organizzative interna della Stazione Appaltante, la commissione giudicatrice può curare l'intero procedimento di gara e ad essa è attribuita sia la funzione di esame della documentazione amministrativa concernente il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, nonché degli altri elementi (fase istruttoria e di prequalifica per l'ammissione alla gara), sia la funzione di esame e valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

3 La Società si riserva la facoltà di nominare una commissione giudicatrice anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo o mediante il criterio di comparazione costo/efficacia sulla base del ciclo di vita, quando ricorrono ragioni particolari, tenuto conto della complessità e della natura del contratto o della procedura.

4 La Commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto che opera con il plenum dei componenti tutte le volte che si debba procedere a valutazioni o, comunque, ad attività decisorie. Il lavoro della Commissione giudicatrice è improntato alla massima trasparenza e si svolge preferibilmente mediante l'utilizzo della piattaforma digitale.

5 Visto il co. 2 dell'art. 77, D.lgs. n. 50/2017 i commissari possono procedere con le valutazioni delle offerte a distanza attraverso l'utilizzo di apposite procedure telematiche. I dispositivi e gli strumenti tecnici, nonché le procedure telematiche utilizzate, devono essere tali da assicurare, oltre che la riservatezza delle comunicazioni, l'esercizio delle funzioni di deliberazione collegiale della commissione.

6 Al fine di assicurare comunque la tempestività della procedura di affidamento e il rispetto dei cronoprogrammi attuativi degli interventi, qualora un componente della Commissione sia assente per almeno tre volte nel corso della procedura di valutazione, lo stesso potrà essere sostituito con un componente supplente, anche nel caso in cui l'assenza sia causata da un grave ed oggettivo impedimento provato documentalmente.

7 L'attività della Commissione, dopo la presa in consegna delle offerte tecniche, si sviluppa secondo l'iter di seguito indicato e i vari passaggi sotto descritti, devono essere puntualmente riprodotti nel verbale.

- i. verifiche preliminari sulla regolarità formale della documentazione prodotta (cfr. prescrizioni contenute negli atti di gara, apposizione firma, presenza dei documenti, etc.) e verifiche relative alla corrispondenza del contenuto delle offerte ai requisiti minimi previsti nella documentazione di gara, da eseguire nel corso della seduta pubblica di controllo documentazione tecnica.
- ii. valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi, da eseguire in seduta riservata e redazione dei relativi verbali.

8 I componenti della Commissione, nonché il segretario verbalizzante, hanno la responsabilità di custodire adeguatamente i documenti di gara e di non diffondere le informazioni contenute negli stessi, mantenendo la massima riservatezza su quanto conosciuto in ragione dell'attività svolta. I medesimi soggetti devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia, nel rispetto della normativa vigente, dei patti di integrità, dei regolamenti nonché dei codici di comportamento.

9 La fase di valutazione avviene in una o più sedute riservate nelle quali la Commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri stabiliti negli atti di gara e attribuisce i punteggi.

10 Nel caso in cui sia prevista la "soglia di sbarramento" in relazione ai criteri qualitativi (punteggio minimo che le offerte devono ottenere per essere ammessi alla fase di gara successiva), la Commissione procede con la valutazione di tutte le offerte. Il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento da parte di uno o più offerenti viene riportato nel verbale della Commissione e segnalato al RPA. La riparametrazione è effettuata solo sulle offerte che superino la soglia di sbarramento. Il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento, prima della riparametrazione, comporta l'esclusione dalla procedura di gara e la non apertura dell'offerta economica.

11 Qualora la Commissione accerti ulteriori motivi di esclusione, ne fa menzione nel verbale e propone l'esclusione del concorrente. La fase conclusiva dell'attività di valutazione si completa con la predisposizione di una graduatoria delle offerte tecniche, la quale specifica anche i punteggi e le relative motivazioni. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata al fine di fornire alla Società eventuali chiarimenti che si dovessero rendere necessari in relazione all'attività svolta.

12 La Commissione valuta le offerte tecniche sulla base dei criteri di aggiudicazione – criteri di valutazione e criteri motivazionali – stabiliti nel bando di gara, elaborando i giudizi conclusivi ed i relativi punteggi.

13 La Commissione giudicatrice si attiene scrupolosamente al metodo di valutazione delle offerte individuato negli atti di gara, senza introdurre o definire nuovi criteri di valutazione che non siano previsti nella legge di gara.

14 A conclusione della valutazione delle offerte viene redatto un atto conclusivo, che verbalizza le attività della Commissione, descrivendo l'iter procedimentale svolto dalla commissione e le relative determinazioni. Il verbale ricostruisce lo svolgimento dei lavori della Commissione e dà atto delle valutazioni espresse dai singoli commissari e della valutazione complessiva. La redazione del verbale deve avvenire, ove possibile, contestualmente allo svolgimento delle varie operazioni di valutazione.

15 Nel caso di verbalizzazione successiva devono essere rispettati, in ogni caso, i principi di ragionevole tempestività e completezza. Pertanto, l'intervallo temporale tra la seduta della Commissione e la redazione del verbale deve essere limitato e tale da non ingenerare dubbi circa la precisione e l'esattezza di quanto in esso contenuto. Il contenuto del verbale, redatto per il tramite del segretario, deve essere chiaro ed esauriente, in modo tale da permettere la ricostruzione della volontà espressa dalla Commissione.

16 Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP che al personale della Società, i quali forniranno piena collaborazione.

17 Il documento conclusivo relativo al processo di assegnazione dei punteggi tecnici, completo di tutti i verbali delle sedute di commissione, sarà tempestivamente inviato al RPA, che curerà gli adempimenti successivi.

18 Il procedimento di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice, espressa nel verbale conclusivo di gara, che riporta l'esito delle operazioni valutazione tecnica delle offerte.

19 La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da parte dell'Amministratore Unico entro il termine di 30 giorni decorrente dal ricevimento degli atti. Il provvedimento di aggiudicazione diviene efficace in esito alla verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti generali e speciali in capo al primo in graduatoria.

Articolo 8. Commissari esterni

1 In caso di accertata carenza in organico verificata sulla base dei carichi di lavoro o di affidamento di contratti di particolare complessità tecnica per i quali è necessario ricorrere a competenze specialistiche esterne, al fine di garantire la massima trasparenza, adeguata rotazione e far fronte ai compiti istituzionali della Società, i componenti della commissione giudicatrice possono essere individuati al di fuori del personale dipendente nelle seguenti modalità:

- a) con criterio di rotazione, tra i dirigenti e funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lett. B del Codice dei Contratti, con comprovata esperienza maturata in precedenti commissioni di gara, in particolare nel settore oggetto della gara o nello svolgimento delle funzioni di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori o di direttore dell'esecuzione o altre attività, in particolare nel settore oggetto della gara.
- b) con criterio di rotazione, tra i professori universitari di I e II fascia che svolgono l'attività nel settore di riferimento oggetto della gara.
- c) con un criterio di rotazione, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali, tra i professionisti esercenti professioni regolamentate, che possiedano i seguenti requisiti:
 - c.1. iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;
 - c.2. rispetto degli obblighi formativi di cui all'articolo 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
 - c.3. assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
 - c.4. regolarità degli obblighi previdenziali;
 - c.5. possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
 - c.6. aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 (tre) incarichi connessi all'ambito professionale e/o alla disciplina oggetto dell'appalto da aggiudicare. Rientrano tra gli incarichi l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, progettista, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione o altre attività, in particolare nel settore oggetto della gara.
- d) a seguito di specifica manifestazione di interesse, in ragione della specificità e complessità della procedura di affidamento.

2 Nei casi in cui la commissione giudicatrice sia incaricata dell'esame della documentazione amministrativa propedeutico all'accertamento dell'ammissibilità dei concorrenti alla gara, al fine di

preservare l'unitarietà della procedura di affidamento è valutabile, tra gli incarichi di cui al punto 1, l'aver conseguito un titolo di formazione specifica nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

3 Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato tra i commissari che risultano maggiormente qualificati a seguito di valutazione dei curricula dei commissari selezionati, tenendo conto della competenza, degli anni di esperienza maturati e del numero degli incarichi svolti in qualità di presidente di commissione di gara.

4 Il segretario è individuato fra il personale interno della Stazione Appaltante e non è un componente della commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto, e svolge, pertanto, esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione.

5 L'atto di nomina dei commissari esterni è adottato con provvedimento dell'Amministratore Unico, su proposta del dirigente, se presente in organico, ovvero del RPA, e ne determina il compenso e il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L'incarico è oggetto di apposito atto di accettazione, da rendersi congiuntamente alla dichiarazione sull'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse.

6 Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

7 In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione stessa. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari alla Società.

8 Il RPA cura la procedura di liquidazione dei compensi dei commissari, nelle modalità definite nella proposta di incarico, decorsi i termini previsti dall'art. 32 c.9 del Codice (stand still) con decorrenza dalla data di approvazione della proposta di aggiudicazione.

9 Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l'incarico, anche l'autorizzazione della propria amministrazione, se prevista nel proprio ordinamento.

Articolo 9. Cause di incompatibilità

1 Nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti, del Codice etico e di comportamento di OIS, approvato dall'Amministratore Unico come allegato al Piano della prevenzione della Corruzione della società, non possono far parte delle commissioni giudicatrici:

- i. coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente
 - ii. coloro i quali incorrono nelle cause di astensione previste dall'articolo 51 del Codice di procedura civile;
 - iii. coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) o dei reati previsti dal Capo II del Titolo II del Libro secondo del codice penale (reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione);
 - iv. coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia di imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto;
 - v. coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
 - vi. coloro che hanno ricoperto, nel corso del biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, ulteriori incarichi cariche di componenti dell'Organo di direzione politica e di controllo della Società OIS.
 - vii. coloro che hanno svolto un'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura, con riferimento alla effettiva capacità di definirne autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per l'amministrazione ai fini della valutazione delle offerte;
- 2 Il Presidente ed i commissari, all'atto dell'insediamento, devono sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale.

Articolo 10. Determinazione dei compensi

- 1 Nessun compenso è dovuto al personale interno della Società componente della Commissione o del Seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario della commissione o del seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.
- 2 Ai commissari esterni è riconosciuto un compenso, secondo le modalità previste nei commi seguenti, nei limiti stabiliti dal D.M. MIT del 12.02.2018.
- 3 Le spese relative ai compensi spettanti ai commissari esterni sono inserite nel quadro economico del contratto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

4 Per la determinazione dei compensi dei commissari esterni si utilizzano, per analogia, i criteri di calcolo espressi nella nota dell'Ufficio Studi e Legislazione del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1289/UL/1984, aggiornati dal Parere del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici del 29.09.2004, che costituiscono "criteri di riferimento tutt'ora fondati e rispondenti alle norme legislative nonché di buona amministrazione", come espresso nella sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della Campania n. 5627 del 28/08/2008. Il compenso dei commissari esterni è, pertanto, così definito:

a) Gare di esecuzione lavori, da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo:

- i. Compenso base pari al 2% del corrispettivo della progettazione esecutiva dei lavori posti a base di gara, determinato tramite il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 e s.m.i.;
- ii. Compenso aggiuntivo per ciascuna offerta tecnica e metodologica esaminata, oltre la prima, pari al 3% del compenso base;
- iii. rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento a presentazione dei relativi titoli giustificativi, fino a un massimo del 20 % degli importi di cui ai punti precedenti;
- iv. IVA e oneri previdenziali, se dovuti;
- v. al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20%;
- vi. In alternativa a quanto previsto ai punti precedenti, la Società può applicare il meccanismo di cui alla lettera e).

b) Gare di servizi di ingegneria, da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo:

- i. Compenso base pari al 2% del corrispettivo della progettazione esecutiva, con riferimento all'importo presunto dei lavori cui si riferisce la prestazione, con riguardo alle singole prestazioni, classi e categorie definite ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 e s.m.i.;
- ii. Compenso aggiuntivo per ciascuna offerta tecnica e metodologica esaminata, oltre la prima, pari al 3% del compenso base;
- iii. rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento a presentazione dei relativi titoli giustificativi, fino a un massimo del 20 % degli importi di cui ai punti precedenti;
- iv. IVA e oneri previdenziali, se dovuti;
- v. al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20%;
- vi. in alternativa a quanto previsto ai punti precedenti, la Società può applicare il meccanismo di cui alla lettera e).

c) Gare di concessione o di appalto congiunto di progettazione ed esecuzione, da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo:

- i. Compenso base pari al 5% del corrispettivo di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara, determinato tramite il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 e smi;
- ii. Compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 5% del compenso base;
- iii. rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento a presentazione dei relativi titoli giustificativi, fino a un massimo del 20 % degli importi di cui ai punti precedenti;
- iv. IVA e oneri previdenziali, se dovuti;
- v. al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20%;

d) Concorso di progettazione

- i. Compenso base pari al 3% del corrispettivo di progettazione relativo al livello del progetto prescelto;
- ii. Compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 5% del compenso base;
- iii. rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento a presentazione dei relativi titoli giustificativi, fino a un massimo del 20 % degli importi di cui ai punti precedenti;
- iv. IVA e oneri previdenziali, se dovuti;
- v. Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20%;

e) Concorso di idee, servizi e forniture

- i. Compenso base a vacazione sulla base dell'effettivo tempo dedicato all'attività di cui trattasi, desumibile dai verbali della commissione;
- ii. IVA, oneri previdenziali, se dovuti, rimborso delle spese documentate;
- iii. In alternativa a quanto previsto ai punti precedenti, la Società, in relazione alla peculiarità ed all'importanza dell'opera da ideare, può preventivamente determinare un compenso forfettario per i componenti della commissione sulla base della stima dell'impegno orario, oltre al rimborso delle spese documentate.

f) Commissione ad hoc per la valutazione di offerte anomale

- iv. Compenso base a vacazione sulla base dell'effettivo tempo dedicato all'attività di cui trattasi, desumibile dai verbali della commissione;
- v. IVA, oneri previdenziali, se dovuti, rimborso delle spese documentate;
- vi. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%.

5 Ai fini della graduazione dei compensi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. MIT del 12.02.2018, la Società può applicare ai compensi determinati per le varie tipologie di cui al precedente punto 4 una **riduzione percentuale fino al massimo del 50%**, da definire nel provvedimento di nomina della Commissione tenuto conto dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto, nonché con riguardo ad altri elementi della gara, che influiscono direttamente sull'attività della Commissione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) il grado di complessità dell'affidamento;
- b) il numero dei lotti;
- c) il numero atteso dei partecipanti;

- d) i criteri di attribuzione di punteggi;
- e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture.

6 Qualora sia prevista la suddivisione della gara in **lotti**, il compenso base dei commissari sarà calcolato con riferimento alla media dei corrispettivi della progettazione dei diversi lotti posti a base di gara e sarà incrementato per il numero complessivo di offerte tecniche oggetto di valutazione.

7 Il compenso base dei commissari è calcolato sul valore del corrispettivo delle prestazioni poste a base di gara, al netto di eventuali opzioni, proroghe o rinnovi previsti negli atti di gara.

8 Il compenso a vacanza previsto per il calcolo dei corrispettivi di cui al punto 4, lett. e) f), è calcolato con riferimento alle tariffe orarie di seguito riportate, al netto dell'IVA e oneri previdenziali se dovuti:

Appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, co.1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i	Fino ad un massimo di € 75,00/ora
Appalti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, co.1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	€ 50,00/ora

9 Allo scopo di contenere la spesa derivante dal funzionamento delle commissioni è stabilito un tetto massimo per i compensi determinati ai sensi del precedente punto 4, comprensivi di tasse, contributi e spese, di seguito riportato:

Fino a 10 offerte	da 11 a 20 offerte	da 21 a 50 offerte	Oltre 50 offerte
€. 4.000,00	€. 5.000,00	€. 6.000,00	€. 8.000,00

10 Restano fermi, in ogni caso, i compensi massimi stabiliti dall'Allegato "A" del DM MIT del 12.02.2018, come da Tabella che segue:

APPALTO LAVORI - CONCESSIONI DI LAVORI	
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Compenso lordo massimo *</i>
inferiore o pari a 20.000.000 €	8.000 €
superiore a 20.000.000 € e inferiore o pari a 100.000.000 €	15.000 €
superiore a 100.000.000 €	30.000 €
APPALTI E CONCESSIONI DI SERVIZI - APPALTI DI FORNITURE	
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Compenso lordo massimo *</i>
inferiore o pari a 1.000.000 €	8.000 €
superiore a 1.000.000 € e inferiore a 5.000.000 €	15.000 €
superiore a 5.000.000 €	30.000 €
APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA	
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Compenso lordo massimo *</i>
inferiore o pari alla soglia UE	8.000 €
superiore a 200.000 € e inferiore o pari a 1.000.000 €	15.000 €
superiore a 1.000.000 €	30.000 €
<i>*i compensi indicati comprendono tasse e contributi; restano invece esclusi dal calcolo dei compensi i rimborsi spese documentati</i>	

Articolo 11. Disposizioni finali

1 Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia.

2 La violazione degli obblighi del presente regolamento da parte del personale interno comporta comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

3 Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo altresì a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.

Articolo 12. Pubblicazione ed entrata in vigore

1 Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web della Società

2 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione.